

# Redditi 2022: novità del modello

DIREDD22

Codice documento: DIG22 100 02  
Ed. n. 2 maggio 2022

 TeamSystem

 *Education*

## Frontespizio

Nella Sezione riservata alla “Firma della dichiarazione” si segnala la nuova casella “Presenza Visto Superbonus”.

Si rammenta che, con riferimento alle spese per interventi rientranti nel superbonus 110%, per le quali il contribuente fruisce della detrazione in dichiarazione, sostenute a decorrere dal 12 novembre 2021 a fronte di fatture emesse da tale data, è richiesta l'apposizione del visto di conformità.

**NB:** la casella non va barrata nel caso in cui sia apposto il visto di conformità relativo a tutta la dichiarazione (cioè è compilata la Sezione “VISTO DI CONFORMITÀ Riservato al C.A.F. o al professionista”), in quanto tale visto assorbe anche quello relativo al superbonus 110%.

FIRMA DELLA DICHIARAZIONE		Familiari a carico																					
Il contribuente dichiara di aver compilato e allegato i seguenti quadri (barrare le caselle che interessano).		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Invio avviso telematico controllo automatizzato dichiarazione all'intermediario <input type="checkbox"/>					Invio altre comunicazioni telematiche all'intermediario <input type="checkbox"/>					Presenza Visto Superbonus <input type="checkbox"/>						
Situazioni particolari		Codice		CON LA FIRMA SI ESPRIME ANCHE IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI EVENTUALMENTE INDICATI NELLA DICHIARAZIONE										FIRMA del CONTRIBUENTE (o di chi presenta la dichiarazione per altri)									

## Frontespizio

Non è più presente la casella “Esonero dall’apposizione del visto di conformità”, barrando la quale si indicava che il dichiarante, avendo ottenuto un ISA almeno pari a 8/8,5 era esonerato dall’obbligo di apposizione del visto di conformità per utilizzare in compensazione crediti di importo superiore a € 20.000.

Si ricorda che il suddetto regime premiale risulta ancora applicabile, pertanto si presume che il raggiungimento del punteggio ISA necessario all’esonero del visto sia verificato direttamente dall’Agenzia delle Entrate.

# QUADRO RB – Redditi dei fabbricati

Nel quadro RB si evidenzia che la **col. 19**, lo scorso anno denominata “Stato di emergenza”, è ora denominata “**Altri dati**” e va compilata indicando:

- il **codice “1”** in presenza di contratti di locazione a canone «concordato» con opzione per la cedolare secca, stipulati:
  - nei Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti per i quali è stato deliberato lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi nei 5 anni precedenti il 28.5.2014;
  - nei Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016 (art. 1, comma 1, DL n. 189/2016) in cui sia stata individuata una zona rossa.

Si tratta dei contratti ai quali risulta applicabile l’aliquota agevolata del 10%.

- il **codice “2”** in presenza di contratti di locazione a canone «libero» non superiori a 30 giorni o di immobili destinati alle c.d. «locazioni brevi» (ex art. 1, comma 595, L. n. 178/2020).

PERIODO D'IMPOSTA 2021

CODICE FISCALE

PERSONE FISICHE 2022 Agenzia Entrate

REDDITI QUADRO RB – Redditi dei fabbricati

Mod. N. | | |

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
<b>QUADRO RB</b>	Renditi catastale non rivalutata	Utilizzo	giorni	Possesso percentuale	Codice canone	Canone di locazione	Casi particolari	Continuazione (*)	Codice Comune	Cedolare secca	Casi part. IMU		REDDITI IMPONIBILI	Tassazione ordinaria	Cedolare secca 21%	Cedolare secca 10%	REDDITI NON IMPONIBILI	Abitazione principale soggetta a IMU	Immobili non locati	Abitazione principale non soggetta a IMU	Altri dati
<b>RB1</b>																					
<b>Sezione I</b>																					
<b>Redditi dei fabbricati</b>																					
<b>RB2</b>																					
<b>Esclusi i fabbricati all'estero da includere nel Quadro RL</b>																					

la colonna 19 era denominata «Stato emergenza»

# QUADRO RC - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE / PENSIONE E ASSIMILATI

Nel quadro RC sono stati eliminati i campi che lo scorso anno servivano per gestire l'abrogazione in corso d'anno del c.d. "bonus IRPEF" (in vigore fino al 30.6.2020) e l'entrata in vigore del nuovo "trattamento integrativo"/nuova "ulteriore detrazione" (in vigore dall'1.7.2020). Perciò a rigo **RC6 "Periodo di lavoro"** non è più necessario differenziare tra primo e secondo semestre e la Sezione "Riduzione Pressione Fiscale" risulta ora composta di 4 campi.

2021

<b>RC6</b> Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni)	Lavoro dipendente		Pensione		<del>1° semestre</del>		<del>II° semestre</del>	
	1		2		3		4	
<b>Sezione V</b> Riduzione Pressione Fiscale <b>RC14</b>	<del>1</del>	<del>2</del>	Codice	Trattamento erogato	Esenzione ricercatori e docenti	Esenzione impatriati	<del>1° semestre</del>	<del>II° semestre</del>
	3	4			5	6	7	8

2022

<b>RC6</b> Periodo di lavoro (giorni per i quali spettano le detrazioni)	Lavoro dipendente		Pensione	
	1		2	
<b>Sezione V</b> Riduzione Pressione Fiscale <b>RC14</b>	Codice	Trattamento erogato	Esenzione ricercatori e docenti	Esenzione impatriati
	1	2	3	4
		,00	,00	,00

## QUADRO RC - REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE / PENSIONE E ASSIMILATI

Il **rigo RC6** va compilato da tutti i lavoratori dipendenti per consentire il calcolo del trattamento integrativo e dell'ulteriore detrazione, indicando se il datore di lavoro ha erogato, in tutto o in parte, il trattamento integrativo (codice «1» in colonna 1) oppure non ha erogato per nulla il trattamento integrativo (codice «2» in colonna 1).

Si ricorda che dal 2021 l'importo annuale (massimo) del trattamento integrativo/ulteriore detrazione è aumentato a 1.200 euro.

## QUADRO RN – Determinazione dell'IRPEF

L'abrogazione del «bonus Irpef» ha, infine, comportato anche l'eliminazione dei relativi campi nel rigo **RN43**.

2021

### Rigo RN43

RN43	BONUS IRPEF	1	<del>Bonus spettante</del>	,00	2	<del>Bonus fruibile in dichiarazione</del>	,00	3	<del>Bonus da restituire</del>	,00
	TRATTAMENTO INTEGRATIVO	4	Trattamento spettante	,00	5	Trattamento riconosciuto in dichiarazione	,00	6	Restituzione trattamento non spettante	,00

2022

RN43	TRATTAMENTO INTEGRATIVO	1	Trattamento spettante	,00	2	Trattamento riconosciuto in dichiarazione	,00	3	Restituzione trattamento non spettante	,00
------	-------------------------	---	-----------------------	-----	---	---	-----	---	--	-----



## QUADRO CR - CREDITI D'IMPOSTA

Nel quadro CR “Crediti d'imposta” si segnala l'introduzione della **nuova Sezione IV** “Credito d'imposta acquisto prima casa under 36”. Quest'anno è infatti possibile la fruizione in dichiarazione del credito d'imposta maturato dai soggetti under 36 con un ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 40mila euro per l'acquisto della prima casa assoggettato ad IVA.

La nuova sezione è, inoltre, stata prevista per gestire separatamente il credito derivante dal riacquisto della prima casa, da quello derivante dall'acquisto della prima casa da parte di tali soggetti. Tale credito, pertanto, non deve essere più gestito nel rigo “Credito d'imposta per il riacquisto della prima casa” come previsto lo scorso anno. Il credito d'imposta per il riacquisto / acquisto della prima casa che non ha trovato capienza nell'imposta risultante dalla precedente dichiarazione (indicato a rigo RN47, col. 11, del mod. REDDITI 2021 ovvero a rigo 131 del mod. 730-3 del mod. 730/2021) va indicato in col. 1 “Residuo precedente dichiarazione”:

- nel rigo CR7 se la casella “Situazioni particolari” del Frontespizio del mod. REDDITI 2021 non è stata compilata,
- di rigo **CR13** se nella casella “Situazioni particolari” del Frontespizio del mod. REDDITI 2021 è stato indicato il codice “1” (fruizione credito d'imposta “prima casa under 36”).

Sezione VI	Residuo precedente Dichiarazione	Credito anno 2021	di cui compensato nel Mod. F24	di cui compensato in atto
Credito imposta acquisto prima casa under 36	<b>CR13</b> 1	2	3	4
	,00	,00	,00	,00



## QUADRO RP - ONERI E SPESE

La struttura del quadro RP risulta invariata rispetto allo scorso anno, mentre per quanto riguarda la compilazione si evidenzia l'importante novità, nella **Sezione III A**, relativa alle «Barriere architettoniche»: dall'anno d'imposta 2021, per le spese per l'abbattimento delle barriere architettoniche sostenute congiuntamente agli interventi *sismabonus* ed *ecobonus* è possibile fruire dell'aliquota maggiorata del 110%.

In particolare nella **col. 2** dei rigi **da RP41 a RP47**, si evidenzia l'istituzione del **nuovo codice "20"** da utilizzare per le spese sostenute nel 2021 per interventi di eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'art. 16-bis, comma 1, lett. e), TUIR, anche se effettuati a favore di persone di età superiore a 65 anni, per i quali è possibile fruire della detrazione del 110% a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi "trainanti" di miglioramento del rischio sismico o di risparmio energetico. Qualora l'edificio sia sottoposto ad un vincolo previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio o gli interventi "trainanti" di risparmio energetico siano vietati da regolamenti edilizi / urbanistici / ambientali, la detrazione nella misura del 110% è applicabile anche se gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche non sono eseguiti congiuntamente ad uno dei predetti interventi. Al ricorrere di tale fattispecie per fruire della detrazione del 110% è necessario barrare l'apposita **col. 7** denominata "110%".

### Sezione III A

Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, misure antisismiche e bonus verde, bonus facciate e superbonus

	Anno	Tipologia	Codice fiscale	Interventi particolari	Acquisto, eredità o donazione	Maggiorazione sisma	110%	Numero rata	Importo spesa	Importo rata	N. d'ordine immobile
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>RP41</b>									,00	,00	
<b>RP42</b>									,00	,00	
<b>RP43</b>									,00	,00	
<b>RP44</b>									,00	,00	

# QUADRO RP - ONERI E SPESE

Per le spese da indicare con il corrispondente codice nei rigi **da RP8 a RP13** “Altre spese” si evidenzia che è stato istituito il **nuovo codice “45”** per le spese sostenute per l’iscrizione annuale/abbonamento di ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni a conservatori di musica, a istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) riconosciute ai sensi della Legge n. 508/99, a scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché a cori, bande e scuole di musica riconosciuti dalla PA per lo studio e la pratica della musica.

## La detrazione spetta:

– solo se il reddito complessivo è non superiore a € 36.000 e fino ad un importo massimo di spesa di € 1.000 per ciascun ragazzo, che deve essere pagata con mezzi tracciabili;

– anche per le spese sostenute per i familiari fiscalmente a carico e può essere ripartita tra gli aventi diritto, indicando sul documento di spesa la quota detratta da ognuno di essi.

Se la spesa riguarda più di un ragazzo, vanno compilati più rigi, indicando separatamente la spesa sostenuta per ciascuno di essi.

## SPESE PER LE QUALI LA DETRAZIONE VARIA IN BASE AL REDDITO

CODICE	DESCRIZIONE	RIGO	CODICE	DESCRIZIONE	RIGO
12	Spese d'istruzione	da RP8 a RP13	31	Erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado	da RP8 a RP13
13	Spese universitarie	"	35	Erogazioni liberali al fondo per l'ammortamento di titoli di Stato	"
14	Spese funebri	"	36	Premi per assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni	"
15	Spese per assistenza personale	"	38	Premi per assicurazioni per tutela delle persone con disabilità grave	"
16	Attività sportive dei ragazzi	"	39	Premi per assicurazioni per rischio di non autosufficienza	"
17	Intermediazioni immobiliare	"	40	Spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale	"
18	Spese per canoni di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede	"	43	Premi per assicurazioni aventi per il rischio di eventi calamitosi	"
21	Erogazioni liberali alle società ed associazioni sportive dilettantistiche	"	44	Spese per minori o maggiorenni con DSA	"
25	Spese relative a beni soggetti a regime vincolistico	"	45	Spese per iscrizione annuale o abbonamento a famiglia per ragazzi	"
26	Erogazioni liberali per attività culturali e artistiche	"	61	Erogazioni liberali a favore delle ONLUS	"
27	Erogazioni liberali a favore di enti operanti nello spettacolo	"	81	Premi per rischio eventi calamitosi per assicurazioni stipulate contestualmente alla cessione del credito d'imposta relativo agli interventi sisma bonus al 110% ad un'impresa di assicurazione	"
29	Spese veterinarie	"		Spese per canoni di leasing di immobili da adibire ad abitazione principale	RP14
30	Spese sostenute per servizi di interpretariato dai soggetti riconosciuti sordi				

## SCELTE 2 - 5 - 8 PER MILLE

È stata eliminata la possibilità di destinare il 2‰ alle associazioni culturali.

**SCELTA PER LA DESTINAZIONE DEL DUE PER MILLE DELL'IRPEF** (in caso di scelta FIRMARE nello spazio sottostante)

PARTITO POLITICO	
CODICE	FIRMA .....
<input type="text"/>	

**AVVERTENZE** Per esprimere la scelta a favore di uno dei partiti politici beneficiari del due per mille dell'IRPEF, il contribuente deve apporre la propria firma nel riquadro, indicando il codice del partito prescelto. La scelta deve essere fatta esclusivamente per uno solo dei partiti politici beneficiari.

## QUADRO RR - Contributi previdenziali

Al fine di ridurre gli effetti negativi dell'emergenza COVID-19 e di favorire la ripresa dell'attività esercitata dai lavoratori autonomi, la Finanziaria 2021 ha previsto l'esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali 2021 dovuti dai:

- soggetti iscritti alle Gestioni previdenziali INPS;
- professionisti iscritti agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al D.Lgs. n. 509/94 (CDC, Inarcassa, CIPAG, ENPAM, ecc.) e D.Lgs. n. 103/96 (Casse Interprofessionali);

con un reddito 2019 non superiore a € 50.000 che hanno subito una riduzione del fatturato / corrispettivi 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello del 2019.

### **L'importo di tale esonero va indicato nel quadro RR.**

In particolare nella Sezione 1 – rigo RR2:

- in colonna 23,
- in colonna 37, per coloro che svolgono l'attività di affittacamere o di produttori di assicurazione di terzo o quarto gruppo.

Nel rigo RR9 va indicato:

- in colonna 1 l'attestazione di essere stato beneficiario di esonero parziale dei contributi previdenziali.
- in colonna 2 importo del contributo oggetto di esonero.

**Attenzione:** si ritiene che in col. 14 "Totale dei contributi versati sul reddito minimale" delle Sezione I e in col. 16 "Acconto versato" della Sezione II debba essere esposto l'importo comprensivo dei contributi non versati per effetto dell'esonero in esame, anche se le istruzioni tacciono sull'argomento.

# QUADRO RR - Contributi previdenziali

CONTRIBUTO SUL REDDITO MINIMALE									
10	Reddito minimale	11	Contributi IVS dovuti sul reddito minimale	12	Contributi maternità	13	Quote associative e oneri accessori	14	Contributi versati sul minimale
	,00		,00		,00		,00		,00
15	Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione nel mod. F24	16	Contributo a debito sul reddito minimale	17	Contributo a credito sul reddito minimale	18	Credito di cui si chiede il rimborso	19	Credito da utilizzare in compensazione
	,00		,00		,00		,00		,00
20	Credito del precedente anno	21	Credito del precedente anno compensato nel Mod. F24	22	Residuo a rimborso o in autoconguaglio	23	Esonero art.1, c. 20 - 22 bis L.178/2020		
	,00		,00		,00		,00		
CONTRIBUTO SUL REDDITO CHE ECCEDE IL MINIMALE									
24	Reddito eccedente il minimale	25	Contributo IVS dovuto sul reddito che eccede il minimale	26	Contributo maternità (vedere istruzioni)	27	Contributi versati sul reddito che eccede il minimale	28	Contributi compensati con crediti previdenziali senza esposizione nel mod. F24
	,00		,00		,00		,00		,00
29	Contributo a debito sul reddito che eccede il minimale	30	Contributo a credito sul reddito che eccede il minimale	31	Eccedenza di versamento a saldo	32	Credito di cui si richiede il rimborso	33	Credito da utilizzare in compensazione
	,00		,00		,00		,00		,00
34	Credito del precedente anno	35	Credito del precedente anno compensato nel Mod. F24	36	Residuo a rimborso o in autoconguaglio	37	Esonero art.1, c. 20 - 22 bis L.178/2020		
	,00		,00		,00		,00		

RR9	Esonero art.1, c. 20 - 22 bis L.178/2020	Attestazione		Importo
		1	2	,00



## QUADRO RH - Redditi di partecipazione in società di persone ed assimilate

Con l'anno 2020 sono **terminate le disposizioni transitorie**, applicabili soltanto alle **perdite maturate da soggetti in contabilità semplificata** (prevedevano la deducibilità delle perdite nella misura del 40% - 60% dal reddito conseguito soltanto nel 2018, 2019 e 2020). Dal 2021, anche per i contribuenti in contabilità semplificata, si applica la percentuale dell'80% stabilita a regime. Nella Sez. III del quadro RH sono quindi stati accorpati i relativi campi (non risultano più presenti le col. 1 di rigo RH8, RH9 e RH12).

2021

Sezione III  
Determinazione  
del reddito  
Dati comuni  
alla sez. I ed alla sez. II

Partecipazione  
in soggetti ISA

RH7	Redditi di partecipazione in società esercenti attività d'impresa	(Reddito minimo)	1	,00	2	,00	
RH8	Perdite di partecipazione in società esercenti attività d'impresa						
		Perdite da contabilità semplificata	1		,00	2	,00
		Perdite da contabilità ordinaria					
RH9	Differenza tra rigo RH7 e RH8						
		Perdite da contabilità semplificata	1		,00	2	,00
		Perdite da contabilità ordinaria					
					3	,00	
RH10	Perdite d'impresa					,00	
RH11	Differenza tra rigo RH9 e RH10					,00	
RH12	Perdite d'impresa di esercizi precedenti						
		Perdite in misura limitata 60%	1		,00	2	,00
		Perdite in misura limitata 80%					
		Perdite in misura piena			3	,00	

2022

Sezione III  
Determinazione  
del reddito  
Dati comuni  
alla sez. I ed alla sez. II

Partecipazione  
in soggetti ISA

RH7	Redditi di partecipazione in società esercenti attività d'impresa	(Reddito minimo)	1	,00	2	,00
RH8	Perdite di partecipazione in società esercenti attività d'impresa					,00
RH9	Differenza tra rigo RH7 e RH8					
		Perdite residue	1	,00	2	,00
RH10	Perdite d'impresa					,00
RH11	Differenza tra rigo RH9 e RH10					,00
RH12	Perdite d'impresa di esercizi precedenti					
		Perdite in misura limitata 80%	1	,00	2	,00
		Perdite in misura piena				

## Quadro RS - Prospetto Aiuti di Stato

Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, nelle istruzioni è stato precisato che non dovranno essere indicati nel prospetto degli “**Aiuti di Stato**” del quadro RS i dati degli aiuti a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle Entrate che verranno comunicati all’Agenzia stessa mediante l’apposita **autodichiarazione** prevista dal D.M. del MEF dell’11 dicembre 2021, ai fini del rispetto dei massimali previsti dal «*Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’emergenza Covid-19*».

Riguardo a tali contributi inoltre:

- non è più richiesto di riportare il relativo ammontare nel quadro RE / RG / LM (com’era previsto lo scorso anno);
- nel quadro RF non è più richiesta l’indicazione con apposito codice di detti contributi e pertanto si ritiene che sia utilizzabile il codice “99” per gestire le variazioni in diminuzione relative ai contributi e alle indennità ottenuti a seguito dell’emergenza Covid-19 imputati a conto economico (per i quali lo scorso anno erano utilizzati i codici “83” e “84”).





# Quadro RS - Prospetto Aiuti di Stato

Sono state previste, in aggiunta, le due nuove caselle evidenziate:

Aiuti di Stato			BASE GIURIDICA						
Codice aiuto	Quadro	Tipo norma	Anno	Numero	Articolo	Estensione	Comma		
1	3	4	5	6	7	8	Numero	Estensione	Lettera
9	10	11							
11-A	12	13	14	15	16	Importo totale aiuto spettante			,00
DATI DEL PROGETTO									
Data inizio			Data fine			Codice Regione		Codice Comune	
18 giorno	mese	anno	19 giorno	mese	anno	20	21		
			Obiettivo		Tipologia costi		Costi agevolabili		Intensità di aiuto
			25		26		27		28
									Importo aiuto spettante
									,00
IMPRESA UNICA									
Codice fiscale 1					Codice fiscale 2				
Codice fiscale 3					Codice fiscale 4				
Codice fiscale 5					Codice fiscale 6				



## Quadro RS - Prospetto Aiuti di Stato

La **colonna 25 «Obiettivo»** va compilata solo in relazione ai seguenti aiuti di Stato :

- **Codice aiuto 61** - Credito d'imposta maggiorazione per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo per le imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (Art. 1, comma 185, L. n. 178/2020);
- **Codice aiuto 71** - Credito d'imposta per le imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci nuovi, inclusi i vaccini (Art. 31, D.L. n. 73/2021),

indicando rispettivamente i seguenti codici (riportati nella Tabella aiuti di Stato in corrispondenza di ciascun aiuto):

Codice aiuto 61 - 1 ricerca fondamentale (lett. a)

2 ricerca industriale (lett. b)

3 sviluppo sperimentale (lett. c)

Codice aiuto 71 - 1 ricerca fondamentale (lett. a)

2 ricerca industriale (lett. b)

3 sviluppo sperimentale (lett. c)

4 studi di fattibilità (lett. d)

## Quadro RS - Prospetto Aiuti di Stato

La **casella «Assenza Impresa Unica»** va barrata se:

- il dichiarante NON concorre a formare una «impresa unica»;
- i codici fiscali delle imprese che concorrono a formare l'«impresa unica» siano stati già indicati dal dichiarante in sede di presentazione dell'autodichiarazione di cui al Decreto MEF dell'11 dicembre 2021.

Se viene barrata la casella in questione, il rigo RS402 NON va compilato, pertanto tale casella è alternativa a detto rigo.

## Agricoltori esonerati: novità

Per quanto riguarda i soggetti tenuti a presentare il mod. REDDITI, in base alla Risoluzione 7.5.2021, n. 36/E gli agricoltori in regime di esonero ex art. 34, comma 6, DPR n. 633/72 che hanno percepito nel 2021 contributi a fondo perduto legati all'emergenza COVID-19 sono tenuti alla compilazione del prospetto "Aiuti di stato" del quadro RS.

Gli stessi devono, quindi, presentare detto quadro con il Frontespizio del mod. REDDITI 2022 PF, mentre per gli altri dati possono scegliere se utilizzare tale dichiarazione o se presentare il mod. 730.

## ATECO 2022

A fine 2021 l'ISTAT ha provveduto ad aggiornare/revisionare 11 Sezioni della classificazione ATECO 2007.

Le nuove implementazioni/modifiche prevedono **l'introduzione di 20 nuovi codici** di categoria/sottocategoria e sono adottate per finalità statistiche ed amministrative a decorrere dall'1.4.2022.

Pertanto, i soggetti interessati da tali modifiche sono tenuti ad indicare negli appositi campi del mod. REDDITI il nuovo codice attività in vigore dal 2022.

<b>RF1</b>	Codice attività <sup>1</sup>
------------	------------------------------

## PATENT BOX

Il quadro RF del modello Redditi 2022 risente della riformulazione del regime «**patent box**». Una complessiva riforma dell'istituto è stata operata nel 2021 (articolo 6, DI n. 146/2021 così come modificato dall'articolo 1, commi 10 e 11, L. 234/2021) sostituendolo con un'agevolazione che **maggiora del 110%** i costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione ai beni immateriali giuridicamente tutelabili, sia ai fini dell'IRES che dell'IRAP.

Per quanto riguarda i beni in questione, trattasi principalmente di *software* protetto da *copyright*, brevetti industriali, disegni e modelli che siano dagli stessi soggetti utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa.

Ciò premesso, nel rigo **RF55** «Altre variazioni in diminuzione», è stato **introdotto il codice 86** dove indicare la predetta maggiorazione (nel quadro RG il maggior valore deducibile va esposto nel rigo **RG22** «Altri componenti negativi» **utilizzando il codice "47"**).

RF55 Altre variazioni in diminuzione	1	86	2	1000,00	3	4	5	6
	7		8	,00	9	10	11	12
	13		14	,00	15	16	17	18
	19		20	,00	21	22	23	24
	25		26	,00	27	28	29	30
	31		32	,00	33	34	35	36
				,00				,00



## PATENT BOX

Per usufruire della predetta disciplina è stato previsto nel **quadro OP**, sezione IV di Redditi SC, **l'esercizio dell'opzione**, che ha durata pari a cinque periodi di imposta, è irrevocabile ed rinnovabile (in Redditi PF l'opzione richiede la compilazione del rigo RS147).

SEZIONE IV		Opzione	Possesso documentazione	Comunicazione	Identificativo ruling
Patent box	OP21	1	2	3	4

Rispetto al regime originario, **non è prevista la procedura di *ruling***. È però consentito a chi abbia esercitato l'opzione per il vecchio regime prima del 22 ottobre 2021 (che è la data antecedente a quella di entrata in vigore del DL n. 146/2021) di aderire al nuovo sistema, previa comunicazione all'Agenzia dell'Entrate.

I soggetti che abbiano presentato istanza di accesso alla procedura di accordo preventivo, ovvero istanza di rinnovo dei termini dell'accordo non ancora sottoscritto, e intendano comunicare la scelta di aderire al regime riformato, **barrano la casella "3"** e indicano nel **campo "4"** il numero di protocollo di registrazione in ingresso dell'istanza di *ruling* (comunicato al contribuente nella dichiarazione di ammissibilità dell'istanza).

## PATENT BOX

Nel quadro RS (righe da **RS530 a RS532**) è infine previsto il monitoraggio dei dati utili relativi ai beni oggetto del «*patent box*». Il prospetto raccoglie i dati sulla classificazione dei beni in:

- *software* protetto da *copyright* (rigo RS530),
- brevetti industriali (RS531),
- disegni e modelli (RS532).

In particolare, è necessario suddividere i costi per le attività di ricerca e sviluppo «*intra-muros*», relative al proprio personale, agli ammortamenti delle proprie attrezzature e ad altri costi, mentre per le spese sostenute per finanziare progetti esterni (c.d. «*extra-muros*») è necessario indicare anche il codice fiscale del fornitore, in colonna 6.

Dati relativi all'opzione "Patent box"	COSTI INTRA-MUROS						
	Numero dei beni	Personale		Ammortamenti		Altri costi	
	1	2	3	4	5	6	7
RS530 Software protetto da copyright							
			,00	,00			
RS531 Brevetti industriali							
			,00	,00			
RS532 Disegni e modelli							
			,00	,00			

# QUADRO RF - SOSPENSIONE AMMORTAMENTI

Il Decreto legge n. 104/2020 aveva consentito ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali IAS/IFRS di non effettuare, nell'esercizio in corso al 15 agosto 2020, una percentuale (fino al 100%) dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, mantenendo il loro valore di iscrizione come risultante dall'ultimo bilancio annuale approvato.

La Legge di Bilancio 2022 e poi il c.d. «Milleproroghe» **hanno esteso** la facoltà di non effettuare detta percentuale dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni anche all'esercizio successivo a quello in corso al 15 agosto 2020.

Per esporre la conseguente variazione in diminuzione a rigo **RF55** va utilizzato il **nuovo codice «81»**:

	1	81	2	1000,00	3	4	,00	5	6	,00
	7		8	,00	9	10	,00	11	12	,00
	13		14	,00	15	16	,00	17	18	,00
	19		20	,00	21	22	,00	23	24	,00
	25		26	,00	27	28	,00	29	30	,00
	31		32	,00	33	34	,00	35	36	,00

Per gestire il caso in cui, a seguito della quota di ammortamento già dedotta anche se non imputata o imputata parzialmente a conto economico, il costo fiscale del bene risulta già ammortizzato, è stato istituito il **nuovo codice «67»** per esporre a rigo **RF31** “Altre variazioni in aumento” la quota di ammortamento contabilizzata e non deducibile (già dedotta).

## QUADRO RF - “Start-up a vocazione sociale”

Per le imprese, residenti in Italia e costituite da non più di 60 mesi, che impiegano per un periodo non inferiore a un anno, come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in proporzione uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, lavoratori con disturbi dello spettro autistico ed esercitano attività d'impresa al fine appunto dell'inserimento lavorativo di persone con disturbi dello spettro autistico (legge n. 134/2015), è stato previsto che possono non imputare alla determinazione del reddito ai fini IRES/IRPEF e IRAP gli utili di esercizio derivanti dall'attività di impresa per cinque esercizi successivi alla data di inizio di attività (articolo 12-quinquies, inserito in sede di conversione, del DL n. 146/2021).

Pertanto, tra le “Altre variazioni in diminuzione” (**rigo RF55, codice 88**) è stata prevista l'indicazione dell'agevolazione riconosciuta per le imprese che impiegano lavoratori con disturbi dello spettro autistico per le quali gli utili di esercizio non sono imponibili.

RF55 Altre variazioni in diminuzione	1	2	3	4	5	6
	88		1000,00		,00	,00
	7	8	,00	9	10	,00
	13	14	,00	15	16	,00
	19	20	,00	21	22	,00
	25	26	,00	27	28	,00
	31	32	,00	33	34	,00

**NB:** l'efficacia della misura è subordinata all'autorizzazione della Commissione Europea.

## RQ / RF - RIVALUTAZIONE / RIALLINEAMENTO VALORE MARCHI / AVVIAMENTO

La sezione XXIV del Quadro RQ, composta **dal solo rigo RQ100**, si presenta radicalmente ristrutturata, a motivo delle modifiche apportate dall'art. 1 commi 622-624 della L. 234/2021 alla disciplina di rivalutazione di cui all'art. 110 del DL 104/2020, limitatamente a talune attività immateriali (marchi e avviamento).

La norma novellata prevede ora che per i marchi/avviamento oggetto di rivalutazione/riallineamento ai sensi dell'art. 110, commi 8-bis, DL n. 104/2020, la deduzione ai fini IRPEF / IRES / IRAP del maggior valore è effettuata, per ciascun periodo d'imposta, **in misura non superiore a 1/50 del costo o valore** (non di 1/18 come previsto dall'art. 103 TUIR).

I soggetti che applicano tale nuova misura sono tenuti ad effettuare la relativa **variazione in aumento** (differenza dell'importo ammesso in deduzione pari a 1/50 del costo e quanto imputato a conto economico) utilizzando il **nuovo codice "69"** (del rigo RF31).

Chi volesse può continuare ad effettuare la deduzione in misura non superiore a 1/18 a fronte del versamento di **un'imposta sostitutiva** "integrativa" di IRPEF / IRES / IRAP pari:

- al 9%, per la quota parte dei maggiori valori che non eccede i 5 milioni di euro;
- all'11%, per la quota parte dei maggiori valori compresa tra i 5 milioni e i 10 milioni di euro;
- al 13%, per la quota parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro.

## RQ / RF - RIVALUTAZIONE / RIALLINEAMENTO VALORE MARCHI / AVVIAMENTO

In tal caso va compilata la suddetta nuova Sezione XXIV presente nel quadro RQ, indicando nel rigo RQ100:

- l'ammontare dei maggiori valori attribuiti alle attività immateriali (col. 1);
- l'imposta sostitutiva complessiva, nei modi previsti dall'art. 176 comma 2-ter del TUIR (col. 2);
- l'imposta sostitutiva sul maggior valore attribuito in sede di rivalutazione/riallineamento (col. 3);
- l'imposta sostitutiva dovuta (differenza tra col. 2 e col. 3).

SEZIONE XXIV		Maggiori valori	Imposta calcolata	Imposta art. 110 c. 4	Imposta dovuta
Rivalutazione delle		attività immateriali		D.L. 104/20	
attività immateriali		1	2	3	4
RQ100		,00	,00	,00	,00
					Prima rata
					5
					,00

Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore o nel caso di eliminazione dal complesso produttivo, l'eventuale minusvalenza è deducibile, fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore, in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.

A tal fine è stato previsto il **nuovo codice “89”** tra le “altre variazioni in diminuzione”, per la quota della minusvalenza che è deducibile fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore di cui al rigo RF31, codice 69, in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.



## QUADRO RS – ACE «INNOVATIVA»

Il prospetto del quadro RS è stato in gran parte “ristrutturato” in conseguenza dell’introduzione della nuova disciplina ACE «innovativa» (o “super ACE”).

La legge di bilancio 2021 (articolo 1, comma 287, della legge n. 160/2019) aveva modificato la disciplina sull’Aiuto alla crescita economica (introdotta dall’articolo 1 del Dl n. 201/2011), **fissando all’1,3%** l’aliquota per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio. Ricordiamo che l’agevolazione consiste nella possibilità di portare in deduzione, ai fini dell’IRES/IRPEF, il rendimento nozionale calcolato sull’incremento del capitale proprio.

A seguito del decreto “Sostegni-bis” (articolo 19, Dl n. 73/2021) l’ACE si determina applicando l’aliquota del **15%** alla variazione in aumento del capitale proprio nel 2021, che rileva per un ammontare massimo di 5 milioni di euro, indipendentemente dall’importo del patrimonio netto (c.d. ACE «innovativa»).

Il contribuente, anziché utilizzare il rendimento nozionale sotto forma di deduzione dall’imponibile dell’IRES/IRPEF, può optare per la fruizione del beneficio mediante credito d’imposta. In tal caso, l’agevolazione è determinata applicando al rendimento nozionale l’aliquota d’imposta corrispondente all’Ires. Il credito d’imposta non è produttivo di interessi, non è soggetto ai limiti di utilizzo dei crediti d’imposta e può essere utilizzato in **compensazione** (modello F24, ai sensi dell’articolo 17 del Dlgs n. 241/1997), chiesto a **rimborso** oppure **ceduto** ad altri soggetti. Inoltre, deve essere indicato in dichiarazione dei redditi e non rileva ai fini della determinazione della base imponibile e della quota di indeducibilità degli interessi passivi.

Coloro che intendono avvalersi del credito d’imposta sono tenuti a presentare **apposita comunicazione** all’Agenzia delle Entrate, secondo quanto stabilito dal Provvedimento dell’Agenzia del 17 settembre 2021.

## QUADRO RS – ACE «INNOVATIVA»

Nel quadro RS il prospetto “Deduzione per capitale investito proprio (ACE)” è stato quindi implementato in quanto, oltre all’ACE di cui al D.L. n. 201/2011, il contribuente può fruire –appunto- di questa nuova ACE c.d. “innovativa” che consiste nel rafforzamento dell’ACE “ordinaria”.

In particolare, in Redditi SC, il prospetto risulta ora costituito dai **rigi da RS112A a RS115** dedicati, rispettivamente, alla “Variazione in aumento (< 5 milioni di euro)”, alla “Variazione in aumento (> 5 milioni di euro)” e all’esposizione degli “Elementi conoscitivi”.

Per la nuova ACE c.d. “innovativa” va pertanto compilato il **nuovo rigo RS112A**.

# QUADRO RS – ACE «INNOVATIVA»

Deduzione  
per capitale investito  
proprio (ACE)

		VARIAZIONE IN AUMENTO (< 5 milioni euro)											
		Incrementi del capitale proprio	Decrementi del capitale proprio	Riduzioni	Differenza	Rendimento	Rendimento trasformato						
<b>RS112A</b>	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	15%	5	,00	5A	,00
		CREDITO D'IMPOSTA											
		Potenziale	Spettante	Residuo prec. dichiarazione	Ricevuto	Attribuito	Compensato						
	6	,00	7	,00	8	,00	9	,00	10	,00	11	,00	
		Ceduto		Rimborso	Trasparenza/consolidato	Residuo	Riversato						
		12	,00	13	,00	14	,00	15	,00	16	,00		
		VARIAZIONE IN AUMENTO (> 5 milioni euro)											
		Incrementi del capitale proprio	Decrementi del capitale proprio	Riduzioni	Differenza	Patrimonio netto							
	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00			
		Minor importo		Rendimento	Codice fiscale								
		6	,00	1,3%	7	,00	8						
				Rendimento attribuito	Eccedenza pregressa	Eccedenza non attribuibile							
				9	,00	10	,00	(di cui) 11	,00				
				Rendimenti totali	Eccedenza trasformata in credito IRAP	Eccedenza riportabile		Codice Stato estero					
				12	,00	13	,00	14	,00	15			
<b>RS114</b>	Maggiorazione società di comodo			Eccedenza pregressa	Rendimenti totali	Eccedenza riportabile							
				1	,00	2	,00	3	,00				
	Addizionali			Eccedenza pregressa	Rendimenti totali	Eccedenza riportabile							
				4	,00	5	,00	5A	,00	6	,00		
<b>RS115</b>	Interpello	Elementi conoscitivi ex D.M. 3 agosto 2017											
	1	Conferimenti art. 10, co. 2	Conferimenti col. 2 sterilizzati	Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. a)	Corrispettivi col. 4 sterilizzati								
		2	,00	3	,00	4	,00	5	,00				
		Corrispettivi art. 10, co. 3, lett. b)	Corrispettivi col. 6 sterilizzati	Conferimenti art. 10, co. 3, lett. c)	Incrementi col. 8 sterilizzati								
		6	,00	7	,00	8	,00	9	,00				
		Conferimenti art. 10, co. 4	Conferimenti col. 10 sterilizzati										
		10	,00	11	,00								

# QUADRO RS – ACE «INNOVATIVA» - ESEMPIO

Si consideri una società di capitali che presenta la seguente situazione:

- patrimonio netto alla chiusura del bilancio relativo al 2021 (utile incluso) € 105.000,00
- accantonamento dell'utile 2018 a riserva straordinaria nel corso del 2019 € 10.000,00
- distribuzione dell'utile 2019 nel corso del 2020 € 9.986,00
- accantonamento dell'utile 2020 a riserva straordinaria nel corso del 2021 € 5.000,00
- conferimento in denaro dei soci avvenuto il 15 marzo 2020 € 19.986,00
- conferimento in denaro dei soci avvenuto il 1° luglio 2021 € 10.000,00
- valore rilevante per ACE innovativa: € 10.000,00 x 365/365 = € 10.000,00
- distribuzione di riserve di utili a soci nel corso del 2021 € 7.000,00
- reddito complessivo 2021 € 1.000,00
- eccedenza ACE 2020 € 200,00.

Ipotizziamo inoltre che:

- l'ACE innovativa sia stata richiesta come credito d'imposta per € 72 (rendimento trasformato = € 72 / 24% = € 300);
- l'importo del rendimento nozionale che non è stato possibile utilizzare in deduzione sia “trasformato” in credito IRAP (nel limite dell'ACE di periodo).

# QUADRO RS – ACE «INNOVATIVA» - ESEMPIO

Il prospetto ACE del quadro RS sarà così compilato:

Deduzione per capitale investito proprio (ACE)

VARIAZIONE IN AUMENTO (< 5 milioni euro)						
	Incrementi del capitale proprio	Decrementi del capitale proprio	Riduzioni	Differenza	Rendimento	Rendimento trasformato
RS112A	1 <b>15.000,00</b>	2 <b>7.000,00</b>	3 ,00	4 <b>8.000,00</b>	15% 5 <b>1.200,00</b>	5A <b>300,00</b>
CREDITO D'IMPOSTA						
	Potenziale	Spettante	Residuo prec. dichiarazione	Ricevuto	Attribuito	Compensato
	6 <b>288,00</b>	7 <b>72,00</b>	8 ,00	9 ,00	10 ,00	11 ,00
		Ceduto	Rimborso	Trasparenza/consolidato	Residuo	Riversato
		12 ,00	13 ,00	14 ,00	15 ,00	16 ,00
VARIAZIONE IN AUMENTO (> 5 milioni euro)						
	Incrementi del capitale proprio	Decrementi del capitale proprio	Riduzioni	Differenza	Patrimonio netto	
	1 <b>29.986,00</b>	2 <b>9.986,00</b>	3 ,00	4 <b>20.000,00</b>	5 <b>105.000,00</b>	
		Minor importo		Rendimento	Codice fiscale	
		6 <b>20.000,00</b>		7 <b>1.160,00</b>	8	
				Rendimento attribuito	Eccedenza pregressa	Eccedenza non attribuibile
				9 ,00	10 <b>200,00</b> (di cui 11 ,00)	
				Rendimenti totali	Eccedenza trasformata in credito IRAP	Eccedenza riportabile
				12 <b>1.360,00</b>	13 <b>360,00</b>	14 ,00
						Codice Stato estero
						15

1.200 x 24%

20.000 x 1,3% + (1.200 - 300)



## QUADRO RS – ZES

A favore delle imprese che intraprendono una nuova iniziativa economica in una **Zona Economica Speciale** (c.d. “ZES”) ai sensi del DL n. 91/2017, l’art. 1, commi da 173 a 175, Legge n. 178/2020, prevede la **riduzione del 50%** dell’imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell’attività nella ZES, a decorrere dal periodo d’imposta nel corso del quale è stata intrapresa la nuova attività e per i 6 periodi d’imposta successivi.

Al fine di fruire di tale agevolazione occorre compilare il **nuovo rigo RS491**, dove:

- in col. 1, l’ammontare dei redditi realizzati nella ZES, già indicati nei quadri RF / RG / RD, per cui intende usufruire della riduzione;
- in col. 2, l’ammontare dei redditi, già indicati nei quadri RF / RG / RH, realizzati nella ZES dal soggetto fiscalmente trasparente di cui il dichiarante è socio / beneficiario (ad esempio, società di persone, Trust, ecc.), per i quali tale soggetto trasparente intende usufruire dell’agevolazione.

Zone economiche speciali (ZES)	RS491	Reddito	Reddito attribuito	Totale
		1	2	3
		,00	,00	,00



# QUADRO RU – CREDITI D'IMPOSTA

- Espunti dal quadro n. 5 crediti d'imposta
- Introdotti n. 15 nuovi crediti



**REDDITI**  
**QUADRO RU**  
Crediti di imposta concessi  
a favore delle imprese

Mod. N.

SEZIONE I	
Crediti d'imposta	
(I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)	
<b>RU1</b>	Dati identificativi del credito d'imposta spettante Codice credito 1
<b>RU2</b>	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione 0,00
<b>RU3</b>	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A) 0,00
<b>RU5</b>	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui 1 0,00 2 0,00 52 0,00 C2 0,00 D2 0,00) 3 0,00
<b>RU6</b>	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24 0,00
<b>RU7</b>	Credito utilizzato ai fini Ritenute IVA (Periodici e acconti) IVA (Saldo) IRPEF (Acconti) IRPEF (Saldo) Imposta sostitutiva 1 0,00 2 0,00 3 0,00 4 0,00 5 0,00 6 0,00
<b>RU8</b>	Credito d'imposta riversato 0,00
<b>RU9</b>	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B) 0,00
<b>RU11</b>	Credito d'imposta richiesto a rimborso 0,00
<b>RU12</b>	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione) Vedere istruzioni 1 2 0,00

# QUADRO RU – CREDITI D'IMPOSTA

## Elenco crediti introdotti:

1. farmacie per prestazioni di telemedicina (cod. L8);
2. sanificazione e acquisto DPI 2021 (cod. M1);
3. industrie tecniche e di post-produzione del settore cinematografico (cod. M2);
4. imprese di produzione cinematografica e audiovisiva (cod. M3);
5. sostegno alla cultura, c.d. “bonus teatro e spettacoli” (cod. M4);
6. ricerca e sviluppo di farmaci e vaccini (cod. M5);
7. ricerca biomedica (codice credito M6);
8. formazione professionale di alto livello dei propri dipendenti (cod. M7);
9. imprese editrici per la distribuzione di testate edite (cod. M8);
10. manifesti pubblicitari (cod. M9);
11. acquisto di veicoli di categoria M1 usati (cod. N1);
12. riqualificazione strutture ricettive (cod. N2);
13. digitalizzazione agenzie di viaggio (cod. N3);
14. investimenti in beni strumentali nelle Regioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici 2016 e 2017 (cod. N5);
15. acquisto / noleggio / uso strumenti di pagamento elettronici e collegamento con RT (cod. N6).

# QUADRO RU – CREDITI D'IMPOSTA

## **Elenco crediti eliminati:**

1. imprese culturali e ricreative (cod. E6);
2. riduzione dell'impatto ambientale degli imballaggi e bonus imballaggi (cod. E8 - G7)
3. partecipazione di PMI a fiere (cod. H2);
4. attività di formazione e produzione manufatti compostabili (cod. H6 e H7);
5. spese per adeguamento ambienti di lavoro (cod. I6).

## ISA 2022

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 Del 14/4/2022 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Economia del 21 marzo 2022, di approvazione degli **88 indici sintetici di affidabilità fiscale in revisione** per il periodo d'imposta 2021.

Nello specifico, si tratta di 31 ISA relativi al comparto del commercio, 15 relativi al comparto delle manifatture, 18 al comparto dei professionisti e 24 al comparto dei servizi. I nuovi Indici sono contraddistinti dalla lettera iniziale "C". Per ciascun ISA è allegata al Decreto la relativa nota tecnica e metodologica che illustra i gruppi omogenei per attività e il funzionamento degli indicatori elementari di affidabilità e di anomalia.

Il Decreto recepisce la **causa di esclusione dagli ISA legata all'emergenza Covid-19** che interessa i contribuenti che hanno subito una diminuzione di almeno il 33% dei ricavi ovvero dei compensi, nel periodo d'imposta 2021 rispetto al periodo d'imposta 2019 (ante-pandemia).

Ove operativo, il modello ISA deve comunque essere compilato con riguardo ai dati economici, contabili e strutturali.

Tale causa è contemplata nei modelli REDDITI PF 2022 con il codice di esclusione 15.

Oltre alla citata causa di esclusione, sempre in dipendenza dell'emergenza Covid, si ricorda che la Commissione degli Esperti per gli ISA (resoconto della riunione del 7 aprile scorso) ha approvato l'operatività per il periodo d'imposta 2021 di **ulteriori due interventi** che prevedono l'esclusione dagli ISA:

- dei soggetti che hanno aperto la partiva IVA a partire dal 1° gennaio 2019 (in Redditi PF 2022 causa di esclusione 16);
- dei soggetti che esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate dai codici attività riportati nella TABELLA 2 – ELENCO DEI CODICI ATTIVITA' ESCLUSI PER IL PERIODO DI IMPOSTA 2021 allegata alle "ISTRUZIONI PARTE GENERALE ISA" (in Redditi PF2022 causa di esclusione 17).

## ISA 2022

Si ricorda, infine, che per il periodo d'imposta 2021 sono complessivamente applicabili **175 modelli ISA**, così suddivisi:

 <u>Commercio</u>	52
 <u>Servizi</u>	61
 <u>Professionisti</u>	23
 <u>Manifatture</u>	37
 <u>Agricoltura</u>	2

Tutti i marchi e prodotti menzionati sono di proprietà delle rispettive società. Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso.

Le videate riportate nel presente documento sono a titolo di esempio e possono riportare release non aggiornate.